

**ENERGIA: 1. Impianto di produzione di biometano – Impugnazione della V.I.A. - Eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l'adozione del provvedimento di V.I.A. – E' fondata – Motivazione.**

**2. Provvedimento di valutazione di impatto ambientale - Prescrizione imposta di trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all'emergenza energetica di cui all'art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n.16 - Ampiezza della discrezionalità esercitata dall'autorità procedente nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona – Sussiste.**

**3. Valutazione di impatto ambientale – Onere per l'autorità competente di valutare se l'impianto abbia un impatto singolo o cumulativo – Sussiste.**

**TAR Lazio, Roma, Sez. Quinta, 27 settembre 2023, n. 14333.**

1. “[...] è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di VIA, atteso che le amministrazioni citate sono individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti dall’istanza ed esprimono il parere circa la compatibilità del progetto del privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari. Ne discende che i pareri resi da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale che è imputabile solo all’amministrazione procedente che è la sola legittimata passiva nel giudizio istaurato dall’istante (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n.13974) [...]”.

2. “[...] sono infondate le censure di illogicità ed irragionevolezza della prescrizione imposta dalla Regione Lazio nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (confermate, poi, sia in sede di AIA che di PAUR) di “trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all'emergenza energetica di cui all'art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n.16”.

Vero è che, come dedotto da parte ricorrente, la norma da ultimo citata al comma 2 ha affidato alla società Terna S.p.A. la predisposizione di un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio.

*Tuttavia, tale normativa, in ossequio al principio di precauzione, non elide affatto l'ampiezza della discrezionalità esercitata dalla Regione nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona [...]*".

**3.** *"[...] il provvedimento di VIA, che, nel richiamare per relationem tali valutazioni, impone la funzionalità ridotta dell'impianto (in considerazione, come anzidetto, dell'impatto anche "cumulativo" dell'impianto oggetto di causa rispetto a quelli già insistenti nell'area) sfugge ai contestati profili di difetto di istruttoria e di motivazione.*

*Si tratta, peraltro, di valutazioni di cui non è stata provata l'erroneità e/o la manifesta irragionevolezza e che comunque risultano conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 5, del d.lgs. n. 152/2006, il quale, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, impone comunque all'autorità competente di valutare se l'impianto abbia un impatto singolo o cumulativo. Ciò in quanto "è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio "complessivo" all'ambiente" (in termini, Consiglio di Stato Sez. VI, 14 ottobre 2014, n.5092) [...]*".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Civitavecchia, dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero della Cultura e di Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero dell'Interno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 29 settembre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre 2022 la Ambyenta Lazio S.r.l, odierna ricorrente (società che si occupa di progettazione, realizzazione, avviamento e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti), impugna il provvedimento di VIA (determinazione n. G08473 del 30 giugno 2022) rilasciato dalla Regione Lazio sul progetto presentato dalla odierna istante per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, in località Monna Felicità, nel Comune di Civitavecchia (Area Metropolitana Roma Capitale), contestando altresì la sopravvenuta determina regionale di rettifica della VIA del 22 settembre 2022 nonché la successiva autorizzazione integrata ambientale (determina n. G12733 del 26 settembre 2022).

2. Precisa, in ricorso, che tutti gli atti regionali sono gravati nelle sole parti in cui, in considerazione dello stato emergenziale connesso alla grave crisi internazionale evidenziato dall'art. 2 del d.l. 16/2022 prescrivono alla ricorrente il trattamento di una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all'emergenza energetica di cui al d.l. 28 febbraio 2022, n.16.

3. Questi i motivi di ricorso:

*I. Con riguardo al giudizio di compatibilità ambientale (determinazione della Regione Lazio G08473 del 30 giugno 2022). Violazione degli artt. 27-bis e 25 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis della l. 28/2022 e dell'art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n. 16 e s.m.i. violazione dei principi espressi dal d.lgs. 199/2021. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, valutazione e motivazione.*

*II. Con riguardo al giudizio di compatibilità ambientale (determinazione della Regione Lazio G08473 del 30 giugno 2022). Violazione dell'artt. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e di proporzionalità e per contraddittorietà intrinseca.*

*III. con riguardo alla determinazione G12733 del 26 settembre 2022 della Regione Lazio, direzione ambiente. illegittimità in via autonoma e derivata dai vizi dedotti sub par. I e II.*

4. In sintesi, secondo la prospettazione ricorsuale, le prescrizioni imposte dalla Regione Lazio risulterebbero illegittime imponendo una inammissibile e non motivata limitazione all'esercizio dell'impianto in assenza di istruttoria, introducendo criteri assolutamente vaghi ed incerti.

5. Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e il Ministro per la Transizione ecologica, mentre il Ministero dell'Interno, ed il Ministero della Cultura hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio in quanto gli atti gravati risulterebbero estranei alle loro sfere di competenza.

6. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2022 è stata disposta, su richiesta di parte ricorrente (cfr. istanza del 28 ottobre 2022), la cancellazione della causa dal ruolo ai fini della trattazione nel merito.

7. Indi, con i motivi aggiunti del 14 dicembre 2022 la società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 2812 del 12 ottobre 2022 con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato l'Autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano oggetto di causa nonché delle opere e infrastrutture connesse in uno alla determinazione della Regione Lazio n. G16384 del 25 novembre 2022, avente ad oggetto "*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*" riproducendo anche avverso tali atti le medesime censure articolate nel ricorso introduttivo.

8. A fondamento delle censure significa parte ricorrente che la determinazione dirigenziale RU n. 2812 del 12 ottobre 2022, adottata sulla base degli esiti della conferenza di servizi indetta a seguito della istanza presentata dalla Ambyenta Lazio, risulta essere favorevole, così come la conseguente determinazione della Regione Lazio n. G16384 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto il PAUR.

9. Per tali motivi, le posizioni negative espresse nel corso della conferenza risulterebbero superate dall'esito finale della medesima, che è sfociato nel rilascio del PAUR e, quindi, di tutti i titoli abilitativi in esso confluiti.

10. Infine, con i motivi aggiunti del 23 dicembre 2022 la ricorrente società ha contestato in via tuzioristica l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs 387/2003 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ritenendo che la stessa, come, del resto, il successivo PAUR, in relazione

all'impianto oggetto di causa avrebbero dovuto disporre la variante agli strumenti urbanistici comunali (id est art. 22 del PRC del Comune di Civitavecchia).

11. Con istanza del 9 gennaio 2023 parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio finalizzata a garantire per le controparti il rispetto dei termini a difesa in riferimento all'ultimo ricorso per motivi aggiunti.

12. Le parti hanno quindi presentato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del 10 maggio 2023 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

13. Il ricorso ed i motivi aggiunti, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati e vanno respinti.

14. In via preliminare è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l'adozione del provvedimento di VIA, atteso che le amministrazioni citate sono individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti dall'istanza ed esprimono il parere circa la compatibilità del progetto del privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari. Ne discende che i pareri resi da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale che è imputabile solo all'amministrazione procedente che è la sola legittimata passiva nel giudizio istaurato dall'istante (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n.13974).

15 Venendo al cuore dell'impugnativa, sono infondate le censure di illogicità ed irragionevolezza della prescrizione imposta dalla Regione Lazio nel provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (confermate, poi, sia in sede di AIA che di PAUR) di *“trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all'emergenza energetica di cui all'art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n.16”*.

16. Vero è che, come dedotto da parte ricorrente, la norma da ultimo citata al comma 2 ha affidato alla società Terna S.p.A. la predisposizione di un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio.

17. Tuttavia, tale normativa, in ossequio al principio di precauzione, non elide affatto l'ampiezza della discrezionalità esercitata dalla Regione nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona, nel caso di specie evidenziati in sede di VIA sia dal Comune di Civitavecchia (cfr. nota prot. n. 17034 del 4 marzo 2022 in relazione all'incidenza dei maggiori flussi di inquinamento derivanti dal più intenso regime di funzionamento della centrale di Torre Valdaliga Nord durante il periodo di emergenza energetica), sia dalla ASL Roma 4, con il parere del 24 gennaio 2022, prot. n. 66419.

18. A tal ultimo riguardo, infatti, e al di là del mero errore materiale in cui è incorsa la Regione circa il contenuto del parere dell'ASL di Roma 4 del 24 gennaio 2022 (errore poi legittimamente emendato dalla Regione con l'atto di rettifica della VIA), l'Asl ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa in relazione al "*delicato contesto ambientale ed epidemiologico presente nella città di Civitavecchia*", richiamando lo Studio epidemiologico condotto nel maggio 2016 dal Dipartimento competente del Servizio Sanitario della Regione Lazio, che ha evidenziato che nel territorio del comprensorio di Civitavecchia dal 2016 insistono due centrali termoelettriche (Torrevaldaliga Nord e Torrevaldaliga Sud), il porto, il traffico veicolare ed il riscaldamento civile, precisando che in passato insisteva in loco la centrale elettrica ad olii combustibili di Fiumaretta ed un cementificio.

19. In relazione, pertanto, alla complessiva situazione nella quale si trova il sito sul quale dovrà nascere il nuovo impianto, la stessa Asl (le cui conclusioni sono state condivise anche dal Comune di Civitavecchia, cfr. parere 17034 del 4 marzo 2022) ha rappresentato i dati connessi agli eccessi di mortalità osservati tra i residenti nel comprensorio di Civitavecchia più esposti agli inquinanti di origine industriale, dati ritenuti dalla medesima amministrazione aslina come coerenti con le indicazioni della letteratura scientifica sugli effetti dell'inquinamento atmosferico (mortalità generale, per tumori, per malattie cardiovascolari).

20. Dal canto suo, l'ARPA Lazio, con parere n. 64832 del 24 gennaio 2022 anche a seguito delle integrazioni progettuali ed ai chiarimenti imposti al progetto presentato dalla ricorrente, basandosi

sugli atti del procedimento e, tra l'altro, sulle Bref Waste Treatment del 2018, ha evidenziato ulteriori necessità di adeguamento dell'impianto imponendo a tal riguardo specifiche prescrizioni.

21. Per tali motivi, il provvedimento di VIA, che, nel richiamare *per relationem* tali valutazioni, impone la funzionalità ridotta dell'impianto (in considerazione, come anzidetto, dell'impatto anche "cumulativo" dell'impianto oggetto di causa rispetto a quelli già insistenti nell'area) sfugge ai contestati profili di difetto di istruttoria e di motivazione.

22. Si tratta, peraltro, di valutazioni di cui non è stata provata l'erroneità e/o la manifesta irragionevolezza e che comunque risultano conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 5, del d.lgs. n. 152/2006, il quale, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, impone comunque all'autorità competente di valutare se l'impianto abbia un impatto singolo o cumulativo. Ciò in quanto "*è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio "complessivo" all'ambiente*" (in termini, Consiglio di Stato Sez. VI, 14 ottobre 2014, n.5092).

23. Conseguenzialmente anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con d.d. n. 2812 del 12 ottobre 2022 ed il successivo PAUR (determinazione regionale n. G16384 del 25 novembre 2022)–che richiamano, facendole proprie, le condizioni e prescrizioni contenute nella VIA non risultano affette dai vizi contestati da parte ricorrente.

24. Non si ravvisa, invece, l'interesse alla contestazione (peraltro, in via dichiaratamente tuzioristica) dell'Autorizzazione Unica per la potenziale violazione dell'art. 12 del d.lgs 387/2003, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e delle puntuali ed inequivoche prescrizioni contenute sia nell'art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 che nell'art. 12 comma 3 del d.lgs 387/2003.

25. A tutto concedere non costituisce oggetto precipuo del presente contenzioso la deliberazione n. 30 del 30 marzo 2021 (sulla quale si già espresso questo Tribunale con sentenza della II Sez. Quater n. 6132/2021) con la quale il Comune di Civitavecchia ha modificato l'art. 22 delle NTA del PRC escludendo negli ambiti di zone industriali ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato la

realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti solidi o di liquami, di rifiuti speciali o pericolosi.

26. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati e vanno respinti.

27. Sussistono nondimeno eccezionali ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Virginia Arata, Referendario